



# COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.22**

**OGGETTO: Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio tributi (PEF) e approvazione tariffe TARI - anno 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **giugno**, alle ore **17:00** in linea all'art. 73 del d.l. 18/2020 e del decreto del sindaco n. 23 del 03.11.2020, tenutosi in videoconferenza, da localizzarsi convenzionalmente nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere	X	
COMBA Sara	Consigliere		X
REMONDETTO Aldo	Consigliere	X	
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Rosanna	Consigliere	X	
LANZONI Massimo	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

La seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 23 del 03.11.2020 a mezzo del quale il Sindaco ha stabilito i criteri di tracciabilità e trasparenza da rispettare nello svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza nonché previsto l'utilizzo di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

Partecipa in videoconferenza il segretario comunale ABBATE dott. Maurizio il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti COMBA dott. Federico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

**Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio tributi (PEF) e approvazione tariffe TARI - anno 2021**

Il sindaco introduce l'oggetto della proposta di deliberazione e lascia poi la parola alla responsabile finanziaria dell'ente che rappresenta ai consiglieri i principali aspetti del PEF e delle tariffe TARI 2021.

Nel corso della videoconferenza l'immagine video della consigliera Napoli non risultava visibile dalle ore 17.52 circa alle ore 17.57 circa.

Al termine degli interventi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Considerato**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

**Richiamato** quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Evidenziato** che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

**Dato atto** che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*;

**Visto** l'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**Considerato** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**Considerato** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

**Considerato** che:

– per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni;

– l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**Considerato** che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**Considerato** che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

**Considerato** che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che

hanno interessato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

**Evidenziato** che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

**Evidenziato**, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 30 giugno 2021 n. 21 è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

**Visto** il PEF trasmesso in data 17.06.2021 dal Consorzio Acea Pinerolese, che prevede costi in lieve aumento rispetto a quelli del PEF 2020;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI per l'anno 2021 tenendo conto delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020;

**Considerato** che il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**Considerato** che al momento in conferenza stato città e autonomia nella riunione del 10.06.2021 si è avuta l'intesa prevista ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 25.05.2021 n. 73 sullo *“Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)”*;

**Preso atto** delle stime previste in materia di agevolazioni TARI non domestiche 2021 per ciascun Comune come indicate da IFEL in una nota del 28.05.2021, presente sul sito istituzionale della fondazione in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto ai sensi del decreto legge 73/2021, ove la quota stimata per il Comune di Frossasco è pari ad € 23.377,00;

**Vista** la nota di chiarimento emanata da IFEL – Fondazione Anci in data 16/06/2021, circa il perimetro di utilizzazione delle risorse in questione, che specifica quanto segue;  
*“Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*.

*Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.*

*.....omissis*

*La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa”;*

**Considerato** che la faq 36 della Ragioneria Generale dello Stato prevede la possibilità di utilizzare le risorse di cui all’art.106 del D.L. n.34/2020 e all’art.39 del D.L. n.104/2020 per finanziare il conguaglio tari 2020;

**Visto** l’art. 15, comma 6, del vigente regolamento TARI, rubricato “*agevolazioni ed altre riduzioni*” che stabilisce “*Con provvedimento annuale emanato dall’Organo Comunale competente, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere approvate ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.*”

**Dato atto** che la quota vincolata da legge nel rendiconto 2020 relativa al “Fondone” e correlata alla perdita tari ammonta ad € 33.525,50 si ritiene opportuno applicarla nel bilancio 2021/2023 per le seguenti finalità:

- € 6.137,00 quale quota annua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107, comma 5, del d.l.18/20 (PEF 2020);
- € 11.208,53 quali agevolazioni tari alle utenze non domestiche per l’anno 2021;

**Ritenuto** pertanto utilizzare le somme di € 6.137,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 per far fronte al conguaglio per utenze domestiche e non domestiche derivante dal PEF 2020;

**Ritenuto** altresì opportuno, al fine di contenere gli effetti negativi che tale perdurare della situazione emergenziale sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre delle agevolazioni commisurate sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, mediante contributo a beneficio delle utenze non domestiche soggette all’applicazione del tributo TARI nelle seguenti misure:

- a) riduzione del 20% della tariffa fissa dovuta per l’intero anno 2021 per tutte le utenze non domestiche;
- b) riduzione del 20% della tariffa variabile dovuta per l’intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all’emergenza da COVID 19 nell’esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 1,3,4,5,8,9,11,13,14,15,18,19,20;
- c) riduzione del 50% della tariffa variabile dovuta per l’intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all’emergenza da COVID 19 nell’esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 2,6,7,10,12,16,17,21;

**Dato atto** che per le riduzioni di cui sopra saranno utilizzate le risorse destinate dall'art. 6 D.L. 73/2021, oltre alla somma pari ad € 11.208,53 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 e che in caso di incapienza tali riduzioni saranno riproporzionate per consentire l'accesso a tutta la platea di beneficiari;

**Richiamato** il regolamento comunale approvato con liberazione del consiglio comunale n. 21 del 30.06.2021, immediatamente eseguibile, che all'art. 22, comma 3, rubricato "riscossione", stabilisce "Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o via mail comunicata appositamente dal contribuente, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate consecutive scadenti di norma nei mesi di settembre e dicembre di ciascun anno, fatta salva la facoltà del consiglio comunale di modificare tali date in sede di delibera di approvazione delle tariffe annue. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata"

**Ritenuto** opportuno determinare le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2021:

- 1° rata scadenza **6 settembre 2021**;
- 2° rata scadenza **16 dicembre 2021**;

e di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che "salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

**Considerato** il decreto del sindaco metropolitano di Torino avente ad oggetto "determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta di trascrizione, del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (rc auto). anno 2021" del 27.10.2020 ove si stabilisce "di confermare con decorrenza 1° gennaio 2021 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020"

**Dato atto** che i contenuti della presente saranno inseriti nel bilancio di previsione 2021/2023 con successivo atto di variazione di Bilancio;

**Considerato** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario allegato all'originale del presente atto;

**Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

**Considerato** che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10;

Consiglieri astenuti, n. 3 (Castellino, Lanzoni, Napoli);

Consiglieri votanti, n. 7;

Voti favorevoli, n. 7;

Voti contrari, n. 0;

### **DELIBERA**

1. **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto del** PEF trasmesso in data 17.06.2021 dal Consorzio Acea Pinerolese, che prevede costi in lieve aumento rispetto a quelli del PEF 2020 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2021;
3. **di approvare** le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;
5. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2021:
  - 1° rata scadenza **6 SETTEMBRE 2021**;
  - 2° rata scadenza **16 DICEMBRE 2021**;stabilendo altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
6. **di utilizzare** le somme di € 6.137,00 del fondo funzioni fondamentali, rientranti nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, per far fronte al conguaglio per utenze domestiche e non domestiche derivante dal PEF 2020'
7. **di determinare**, al fine di contenere gli effetti negativi che la perdurante situazione emergenziale da COVID 19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, le seguenti agevolazioni commisurate sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa, mediante contributo a beneficio delle utenze non domestiche soggette all'applicazione del tributo TARI nelle seguenti misure:
  - a) riduzione del 20% della tariffa fissa dovuta per l'intero anno 2021 per tutte le utenze non domestiche;
  - b) riduzione del 20% della tariffa variabile dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse

all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 1,3,4,5,8,9,11,13,14,15,18,19,20;

c) riduzione del 50% della tariffa variabile dovuta per l'intero anno 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito maggiori effetti negativi dalle disposizioni restrittive connesse all'emergenza da COVID 19 nell'esercizio delle rispettive attività individuando a tal fine le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 2,6,7,10,12,16,17,21;

8. **di stabilire** che per le riduzioni di cui al punto precedente saranno utilizzate le risorse destinate dall'art. 6 D.L. 73/2021, oltre alla somma pari ad € 11.208,53 del fondo funzioni fondamentali, rientrante nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, e che in caso di incapienza tali riduzioni saranno riproporzionate per consentire l'accesso a tutta la platea di beneficiari;
9. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
10. **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
11. **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
12. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con ulteriore votazione resa in forma palese, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l'espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 10;

Consiglieri astenuti, n. 3 (Castellino, Lanzoni, Napoli);

Consiglieri votanti, n. 7;

Voti favorevoli, n. 7;

Voti contrari, n. 0;

## DELIBERA

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) al fine dare con celerità la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

**IL PRESIDENTE**

F.to: COMBA ing. Federico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dr. Maurizio ABBATE

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **07/07/2021** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frossasco, li 07/07/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Maurizio ABBATE

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 30/06/2021**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Frossasco, li 30/06/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Maurizio ABBATE

---